

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1129 del 08/03/2022
Oggetto	Ditta OPOCRIN S.p.A., Via Gazzate n. 48, Nonantola (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1204 del 07/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno otto MARZO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **OPOCRIN S.P.A.** - **STABILIMENTO “NOVISSA”**, INSTALLAZIONE CHE UTILIZZA UN PROCEDIMENTO CHIMICO O BIOLOGICO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, SITA IN VIA GAZZATE, n. 48 IN COMUNE DI NONANTOLA (MO).

(RIF. INT. n. 32/00156140360)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 203 del 05/06/2012** di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Opocrin S.p.A., avente sede legale in Via Pacinotti n. 3 in comune di Formigine (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che utilizza un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, sita in Via Gazzate n. 48 in comune di Nonantola (Mo);

richiamate la **Determinazione n. 314 del 17/09/2012**, la **Determinazione n. 1698 del 06/06/2016**, la **Determinazione n. 1386 del 15/03/2017**, la **Determinazione n. 1617 del 04/04/2018**, la **Determinazione n. 4233 del 20/08/2018**, la **Determinazione n. 5123 del 05/10/2018** e la **Determinazione n. 3819 del 12/08/2019** di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 10/01/2022 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.2625 del 11/01/2022, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti in:

- I. realizzazione di una nuova area ricerca e sviluppo (R&D)** con laboratorio (locale X-2080) e ufficio (locale X-2081) al primo piano dell'edificio B, ricavati in un'area precedentemente destinata a deposito e campionamento di prodotti finiti, da tempo non più utilizzata.
L'allestimento dell'area comporta l'introduzione dei tradizionali arredi di laboratorio, strumenti e apparecchiature di analisi e l'installazione degli impianti tecnologici di servizio, in particolare **n. 2 cappe di laboratorio** e **n. 2 armadi di sicurezza** per lo stoccaggio di reagenti di laboratorio. Gli impianti di aspirazione a servizio delle apparecchiature di laboratorio (cappe ed armadi di sicurezza) daranno origine ai nuovi punti di emissione in atmosfera **E47, E48, E49 ed E50**, che rientrano tra le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta e del punto *jj*) dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.
A servizio dei locali del laboratorio è prevista anche l'installazione di una **unità di trattamento aria** dedicata, installata sulla copertura dell'edificio, associata al nuovo camino **E46**, ricadente tra le fattispecie di cui all'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta;
- II. revamping delle attrezzature del locale G2** di produzione farmaceutica (purificazione catalase), con la sostituzione di attrezzature e impianti non più in uso con apparecchiature di nuova realizzazione. In particolare:
 - n. 1 **serbatoio per la preparazione delle soluzioni di lavaggio** (R2022) dotato di agitatore, che sarà servito da un braccio di aspirazione localizzata per il convogliamento dei vapori allo scrubber (emissione **E23**), senza necessità di variazione dei parametri autorizzati;
 - n. 1 **scambiatore** per il raffreddamento del prodotto ultrafiltrato;
 - n. 2 nuovi **serbatoi in plastica carrellati** con agitatore (DT2006, DT2009) da usare durante le fasi di ultrafiltrazione;
 - n. 1 **serbatoio mobile** in acciaio con agitatore (DT2007) per il recupero del filtrato dalla filtropressa e la successiva dissoluzione del prodotto;
 - n. 2 nuovi **serbatoi** (DT2010, DT2011) da usare anche per il recupero del prodotto/lavaggio dell'ultrafiltrato;
- III. installazione di un nuovo compressore d'aria** di backup, da collocare in area esterna, vicino ai due compressori già esistenti. Al nuovo compressore sarà associata la nuova espulsione di aria calda **E45**, alla quale non si associa alcun inquinante;
- IV. ampliamento del locale laboratorio CQ chimico (X-2030)** al primo piano della palazzina, nell'area prima occupata dall'archivio contro-campioni, con conseguente **trasferimento dell'archivio** nel locale X-2082 al primo piano della porzione di edificio B adiacente la palazzina;
- V. noleggino temporaneo di una nuova cella freezer -20 °C** per lo stoccaggio di organi animali, in particolare fegato equino usato per la produzione di catalase, per la gestione di un picco di stoccaggio temporaneo, che dovrebbe durare 6-8 mesi. La cella sarà posizionata in area esterna, tra la cella freezer XC 2010 e la cella freezer XC 2008 già presenti.

Il gestore precisa che:

- la capacità produttiva massima resterà invariata;
- le modifiche proposte non comporteranno l'utilizzo di macchine differenti rispetto a quelle già in dotazione dell'Azienda, né di nuove sostanze;
- non è previsto alcun impatto sulle materie prime e sui prodotti ausiliari utilizzati e ci si attende che l'indicatore di performance "*consumo specifico di materie prime ausiliarie*" rimanga pressoché inalterato ($3 \div 8 \text{ t/t}_{\text{prodotto}}$);
- non sono previste variazioni per quanto riguarda le emissioni in atmosfera soggette ad autocontrollo con limiti in autorizzazione, fatta eccezione per l'**eliminazione** dell'emissione **E31** "*ricambio aria locali stazioni pesate*";
- le modifiche proposte non hanno ripercussioni sugli scarichi di acque reflue;
- non si prevedono variazioni rilevanti delle emissioni sonore rispetto a quanto rilevato in occasione dell'ultima valutazione di impatto acustico di ottobre 2020. Infatti:
 - in merito all'installazione del nuovo compressore, i tre compressori complessivamente risultanti non saranno in funzione contemporaneamente, ma in modo alternato a rotazione, per cui non sono previste variazioni significative dell'impatto acustico complessivo;
 - in merito alla cella freezer aggiuntiva, trattandosi di una modifica temporanea e considerato il luogo dell'installazione e la presenza e il livello di emissioni sonore di apparecchiature dello stesso tipo, il gestore ritiene che l'impatto sul clima acustico complessivo sia irrilevante. Propone quindi di predisporre una valutazione di impatto acustico previsionale o di collaudo solo nel caso in cui la modifica si prolungasse nel tempo e diventasse definitiva;
- per quanto riguarda i consumi energetici, il gestore prevede il sostanziale mantenimento dei valori storici di consumi elettrici e termici e si aspetta un valore dell'indicatore di performance "*consumo specifico totale*" in linea con la variabilità riscontrata negli ultimi anni, in funzione delle differenti programmazioni di produzione;
- non si prevedono variazioni dei consumi idrici;
- non è prevista la produzione di nuove tipologie di rifiuti, né l'incremento del quantitativo di rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte;
- non si attendono impatti rilevanti sul traffico da e per lo stabilimento;
- non ci sarà alcuna modifica rispetto a quanto già comunicato in merito a suolo e sottosuolo;
- non ci saranno modifiche rispetto a quanto già dichiarato in merito all'applicazione delle MTD;

dato atto che il 21/12/2021 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

dato atto che le modifiche comunicate non comportano variazioni per quanto riguarda la capacità produttiva massima, il consumo di materie prime, i consumi idrici ed energetici, gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto delle variazioni dell'assetto impiantistico comunicate e dato atto che non comportano alcuna modifica del ciclo produttivo aziendale;

preso atto della necessità di noleggiare temporaneamente una ulteriore cella freezer e non rilevando criticità a tale riguardo;

preso atto della dismissione dell'emissione esistente **E31**, che si provvede ad eliminare dal Quadro emissivo di cui al punto 1 della sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA;

preso atto del fatto che il nuovo serbatoio R2022 da installare nel locale di produzione farmaceutica G2 sarà sottoposto ad aspirazione, con invio dei relativi effluenti gassosi al punto di emissione in atmosfera E23 (servito da uno scrubber) senza necessità di modificare i parametri di funzionamento già autorizzati per tale emissione. A tale proposito, si ritiene opportuno richiedere al gestore di **comunicare in via preventiva la data di messa in esercizio dell'emissione col collegamento al nuovo serbatoio**, nonché di effettuare una nuova **analisi di messa a regime su E23** in corrispondenza dell'installazione del serbatoio, per verificare il pieno rispetto dei parametri autorizzati;

preso atto del fatto che il nuovo compressore sarà servito dal camino **E45** di espulsione di aria calda che, per la sua natura, non si qualifica come "emissione in atmosfera" ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera *b*) del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta e che quindi non è necessario autorizzare. Si ritiene comunque utile riportare E45 al punto 1 della sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, per motivi di completezza e di chiarezza;

preso atto del fatto che saranno attivate le nuove emissioni in atmosfera E46, E47, E48, E49 ed E50 a servizio del nuovo laboratorio R&D. A tale riguardo si rileva che:

- **E46** corrisponde ad un ricambio d'aria e pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06, non è necessario che venga autorizzata espressamente;
- **E47, E48, E49 ed E50** rientrano tra le fattispecie di cui al punto *jj*) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 (*laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi*) e pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 non è necessario autorizzarle espressamente.

Si ritiene in ogni caso utile riportare le citate emissioni al punto 1 della sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, per motivi di completezza e di chiarezza;

ritenendo condivisibili le valutazioni presentate dal gestore in merito alle possibili ripercussioni degli interventi in progetto sull'impatto acustico complessivo aziendale e ritenendo pertanto che ad oggi non sia necessario prescrivere l'esecuzione di monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in AIA;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni della procedura Arpae P85017/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.00 del 18/10/2021;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

I'Incaricato di Funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate con la documentazione trasmessa il 11/01/2022 citata in premessa e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 203 del 05/06/2012 e ss.mm. alla Ditta Opocrin S.p.A., avente sede legale in Via Pacinotti n. 3 in comune di Formigine (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che utilizza un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, sita in Via Gazzate n. 48 in comune di Nonantola (Mo), come di seguito indicato:

- a) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente:**

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E03 – sfiato pompa vuoto liostato	PUNTO DI EMISSIONE E04 – sfiato pompa vuoto liostato	PUNTO DI EMISSIONE E09 – aspirazione localizzata laboratori analisi chimiche palazzina B	PUNTO DI EMISSIONE E10 – cappa laboratori chimici
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	---	---	---	---
Altezza minima (m)	---	---	---	---	---
Durata (h/g)	---	---	---	---	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E19 – scarico gruppo elettrogeno diesel di emergenza	PUNTO DI EMISSIONE E20 – ricambio aria ex magazzini A e B	PUNTO DI EMISSIONE E21 – caldaia acqua calda uso civile a metano (584 kW) *
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	---	---	1.100
Altezza minima (m)	---	---	---	8
Durata (h/g)	---	---	---	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

* emissione considerata scarsamente rilevante in quanto associata ad un impianto termico civile con potenza termica nominale inferiore a 3 kW.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E23 – aspirazioni localizzate reparti produttivi ex magazzini A e B	PUNTO DI EMISSIONE E25 – cappa laboratori chimici	PUNTO DI EMISSIONE E27 – ricambio aria reparti produzione ex magazzino B
Messa a regime	---	a regime *	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	4.000	---	---
Altezza minima (m)	---	8	---	---
Durata (h/g)	---	12	---	---
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	---	---
Acido cloridrico (mg/Nm ³)	UNI EN 1911:2010 UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)	5	---	---
Acido acetico (mg/Nm ³)	NIOSH 1603	5	---	---
Impianto di depurazione	---	Abbattitore ad umido a corpi di riempimento	---	---
Frequenza autocontrolli	---	annuale	---	---

* si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E28 – sfiato vasca accumulo reflui 100 m ³	PUNTO DI EMISSIONE E29 – espulsioni aria calda da radiatori compressori aria	PUNTO DI EMISSIONE E30 – espulsioni aria calda da radiatori compressori aria
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	20	---	---
Altezza minima (m)	---	3,5	---	---
Durata (h/g)	---	8	---	---
Impianto di depurazione	---	Adsorbitore a carboni attivi senza rigenerazione	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E32 – ricambio aria reparti produzione – da UTA Collagene	PUNTO DI EMISSIONE E33 – ricambio aria reparti produzione – da UTA Multipurpose	PUNTO DI EMISSIONE E34 – ricambio aria reparti produzione - da UTA Spogliatoi	PUNTO DI EMISSIONE E35 – generatore di vapore a metano 2.100 kWt (uso tecnologico)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	---	---	---	---
Altezza minima (m)	---	---	---	---	---
Durata (h/g)	---	---	---	---	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E36 – scarico gruppo elettrogeno diesel di emergenza	PUNTO DI EMISSIONE E38 – sfiato pompa vuoto liostato	PUNTO DI EMISSIONE E39 – nuovo UTA	PUNTO DI EMISSIONE E40 – ricambi d'aria locali microbiologia
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	---	10	7.000	2.000
Altezza minima (m)	---	---	1,5	10	10
Durata (h/g)	---	---	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E41 – sfiato pompa vuoto liostato VL-2007	PUNTO DI EMISSIONE E42 – aspirazione lavanderia	PUNTO DI EMISSIONE E44 – cappa laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E45 – espulsione aria calda compressore	PUNTO DI EMISSIONE E46 – estrazione aria locali laboratorio R&D
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	* _	* _
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	10	1.000	---	---	---
Altezza minima (m)	---	1,5	4,8	4,8	---	7
Durata (h/g)	---	24	1,5	1,5	---	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---	---

* camino di nuova installazione che non richiede autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E47 – aspirazione cappa KC-2003	PUNTO DI EMISSIONE E48 – aspirazione cappa KC-2004	PUNTO DI EMISSIONE E49 – aspirazione armadio acidi e basi	PUNTO DI EMISSIONE E50 – aspirazione armadio solventi
Messa a regime	---	* _	* _	* _	* _
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	---	---	---	---
Altezza minima (m)	---	7	7	7	7
Durata (h/g)	---	---	---	---	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

* camino di nuova installazione che non richiede autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.

Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...*Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “...*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*”, **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire**

il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini, oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella seguente tabella:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota > 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di

persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limiti di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*” dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Nonantola.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Nonantola i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:
 - relativamente all’emissione **E23** su un unico prelievo eseguito alla data di messa a regime dell’impianto col collegamento al nuovo serbatoio R2022.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell’allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l’attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d’aria inquinata sviluppati dal processo.
Resta fermo l’obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell’autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all’Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l’installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di

sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:

- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

9. I carboni attivi del filtro collegato all'emissione **E28** (vasca di accumulo reflui industriali) devono essere sostituiti ogni 6 mesi; la manutenzione deve risultare dal registro degli autocontrolli, nello spazio "note".

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile), in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

11. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. 152/06**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

12. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito Registro dei controlli discontinui, con pagine numerate e bollate da Arpae, firmate dal gestore o dal responsabile dell'installazione e mantenuti a disposizione di Arpae per almeno 5 anni, unitamente ai certificati analitici.
13. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, con una tolleranza di due mesi per monitoraggi annuali e un mese per autocontrolli fissati con periodicità semestrale o trimestrale.
14. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.
15. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.
 16. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 203 del 05/06/2012 e ss.mm.**;

- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 203 del 05/06/2012 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia del presente atto alla Ditta Opocrin S.p.A. e al Comune di Nonantola tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni del Sorbara;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.